COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 940

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 940

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatore SALARI ed altri: Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-56 (*Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4116);

CRUCIANI: Proroga dei beneficî per l'olivicoltura (3896) 940

PRESIDENTE 940, 941

ANTONINI 941

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* 941

RADI, *Relatore* 940, 941

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

RADI: Interpretazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori (3716) 942

PRESIDENTE 942, 943

ANTONINI 943

PAG.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* 943

GERBINO, *Relatore* 942

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4215) 943

PRESIDENTE 943, 945, 946

ANGELINI 943

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* 945, 946

GIORGI 944

MENGOZZI, *Relatore* 945

RINALDI 944

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

Senatori SPEZZANO ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (*Approvata dal Senato*) (1090);

BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano (*Urgenza*) (1072) 946

PRESIDENTE 946

Votazione segreta:

PRESIDENTE 947

La seduta comincia alle 10,40.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cattani, Pala e Scarascia Mugnozza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione dei provvedimenti all'ordine del giorno i deputati Azzaro, Zucalli, Giorgi, Nucci e Ghio sostituiscono rispettivamente i deputati Bonomi, Cetrullo, Chiaromonte, Lettieri e Negrari.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Salari ed altri: Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-1956 (4116) *(Approvate dalla VIII Commissione permanente del Senato)* e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cruciani: Proroga dei benefici per l'olivicoltura (3896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Salari, Tiberi, Angelilli, Bartolomei, Aliberti, Moneti e Zannini: « Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga della esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-1956 »; e della proposta di legge di iniziativa del deputato Cruciani: « Proroga dei benefici per l'olivicoltura ».

Il Relatore, onorevole Radi, ha facoltà di svolgere la relazione.

RADI, *Relatore*. Per consentire il ripristino dell'efficienza produttiva degli oliveti gravemente danneggiati dalle nevicate e dalle gelate dell'annata agraria 1955-1956 venne promulgata la legge 13 dicembre 1957, n. 1178, con la quale il Consorzio nazionale per le imprese agrarie di miglioramento fu autorizzato a concedere, in favore delle aziende colpite, mutui ventennali al tasso del 3 per cento, con un periodo di preammortamento di 8 anni e quindi con il rimborso del capitale a rate costanti per successivi 12 anni.

Mediante il collocamento di obbligazioni, il Consorzio destinò all'uopo 10 miliardi di lire, che si sono dimostrati più che sufficienti ad assicurare le operazioni di mutuo richieste dalle aziende comprese nelle zone limitate, avuto riguardo alla gravità dei danni sofferti dagli oliveti.

Poiché la ripresa produttiva del patrimonio olivicolo danneggiato è stata più lenta del previsto, anche per il ripetersi di eventi atmosferici avversi (come è accaduto in questo ultimo anno), si presenta la necessità, data l'imminente scadenza del provvedimento del 1957, di prorogare il periodo di preammortamento e quello di ammortamento, nonché di prorogare le esenzioni fiscali previste dalla stessa legge n. 1178, che stanno anche esse per scadere, al fine di evitare, nel periodo più delicato per una effettiva ripresa, di caricare gli oneri eccessivi gli olivicoltori.

La proposta di legge iniziale, presentata dal senatore Salari, prevedeva a tal fine la proroga di 5 anni del periodo di preammortamento dei mutui concessi, e del pari la proroga di altri 5 anni del periodo di ammortamento.

Poiché la Commissione finanze e tesoro del Senato esprimeva parere favorevole a condizione che fossero utilizzati gli stessi stanziamenti già autorizzati per coprire la quota dei mutui di cui trattasi, e che quindi tale proroga dovesse contenersi nei limiti di 2 anni (da 8 a 10) per il periodo di preammortamento e di altri due anni (da 12 a 14) per il periodo di ammortamento, la Commissione Agricoltura del Senato, rendendosi conto della fondatezza ed equità della richiesta, modificava il provvedimento per adeguarlo al parere della Commissione finanziaria.

Al tempo stesso la Commissione agricoltura accettava il parere della Commissione finanze e tesoro anche per l'aumento del contributo dello Stato, limitatamente al periodo di ammortamento dei mutui in parola, dal 3,50 per cento al 3,75 per cento, al fine di mantenere fermo il tasso del 3 per cento stabilito a carico dei mutuatari.

La spesa di 1 miliardo e 100 milioni di lire a ciò necessaria la si fronteggia dunque utilizzando gli stanziamenti di bilancio di lire 4 miliardi e 120 milioni già autorizzati, e non completamente utilizzati, per gli esercizi dal 1966-1967 al 1978-1979, dall'articolo 11 della già citata legge n. 1178.

Desidero anche sottolineare che il disegno di legge, nel suo articolo 2, proroga per altri 10 anni l'esenzione dall'imposta sui terreni, concessa ai sensi della legge 14 giugno 1934,

n. 1091, alle aziende agricole danneggiate negli impianti olivicoli nelle nevicate e gelate verificatesi nell'anno 1955-56.

Mi auguro che il consenso unanime manifestatosi in merito a detto provvedimento al Senato possa ripetersi nella nostra Commissione, che si è sempre dimostrata particolarmente sensibile a questo ordine di problemi.

Se è vero che la legge del 1957 è servita a realizzare importanti opere (olivi distrutti e reimpiantati 1.940.078; olivi ricostituiti con taglio alla base 1.926.290; olivi ricostituiti con taglio alle branche principali 1.999.052), questa nostra proroga, sono certo, servirà a stimolare ed incoraggiare ulteriormente la intelligente e paziente iniziativa degli olivicoltori italiani.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANTONINI. Il nostro gruppo voterà a favore del provvedimento al nostro esame, anche se si rende conto come lo stesso non sia sufficiente a coprire le varie situazioni venutesi a creare da dieci anni a questa parte. Io intendo, ovviamente, riferirmi soprattutto ai piccoli e medi produttori i quali, allorché si trovano nella necessità di richiedere mutui, incontrano difficoltà notevolissime in materia di garanzie richieste dalle banche.

Vi sono intere regioni, onorevoli colleghi, come quella cui appartengo, l'Umbria, in cui gli olivicoltori sono per la grande maggioranza medi e piccoli produttori. La ripresa della olivicoltura si è fatta, in tali regioni, con le sole loro energie, senza concreti aiuti; essa è stata tanto più faticosa in quanto ci siamo, nel 1966, trovati di fronte ad altre calamità che hanno colpito quelle produzioni che ancora non avevano superato gli avvenimenti dell'annata 1956-57.

Ed a questo punto ritengo giusto fare alcune considerazioni. In questi ultimi anni ci siamo ripetutamente trovati a dover affrontare urgenti problemi determinati da calamità atmosferiche. Lo abbiamo fatto per settori particolari, qualche volta in modo intempestivo e poco efficace. Io mi domando se non sia giunto il momento di arrivare al famoso fondo di solidarietà contro le calamità naturali. Mi pare sia urgente che il comitato nominato all'uopo da questa Commissione ci dica a che punto è arrivato. Io faccio appello, in questo senso, all'onorevole Presidente perché, alla ripresa dei lavori parlamentari, voglia convocare la Commissione per discutere i risultati del lavoro di detto comitato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

RADI, *Relatore*. Vorrei dare la mia adesione alla sollecitazione dell'onorevole Antonini. Del resto, visto che il signor Presidente ha convocato per oggi pomeriggio alle 17 il Comitato incaricato di elaborare un testo per il provvedimento richiamato dall'onorevole Angelini, io sono sicuro che presto arriveremo ad una favorevole conclusione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Il Governo ritiene che appaiono chiare le finalità che hanno suggerito la presentazione di questa proposta di legge e, pertanto, dichiaro di essere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE. Desidero precisare, in merito alla richiesta formulata dall'onorevole Antonini, cui ha aderito il Relatore Radi, che nella seduta di oggi il Comitato ristretto avrà l'opportunità di disporre di un testo base, su cui avviare una concreta discussione.

Onorevoli colleghi, possiamo passare alla votazione degli articoli.

Se non vi sono obiezioni, adottiamo come testo base la proposta di legge n. 4116.

(*Così rimane stabilito*).

Dò lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

È prorogato di due anni il periodo di preammortamento dei mutui concessi, ai sensi della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, in favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.

È del pari prorogato per altri due anni il periodo di ammortamento dei mutui di cui al comma precedente.

Il contributo statale nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 6 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, viene elevato fino al 3,75 per cento per tutto il periodo di ammortamento dei mutui.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 2.

ART. 2.

L'esenzione decennale dall'imposta sui terreni concessa, ai sensi della legge 14 giugno 1934, n. 1091, alle aziende di cui all'articolo 1 della presente legge, è prorogata per altri dieci anni.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dò lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

La ripartizione degli stanziamenti di complessive lire 4.120 milioni, autorizzati dall'articolo 11 della legge 3 dicembre 1957, n. 1178, per il periodo 1° gennaio 1967-30 giugno 1979 è così modificata:

Esercizio finanziario	1967	L.	210.000.000
» »	1968	»	210.000.000
» »	1969	»	210.000.000
» »	1970	»	210.000.000
» »	1971	»	223.000.000
» »	1972	»	223.000.000
» »	1973	»	223.000.000
» »	1974	»	223.000.000
» »	1975	»	223.000.000
» »	1976	»	223.000.000
» »	1977	»	223.000.000
» »	1978	»	223.000.000
» »	1979	»	223.000.000
» »	1980	»	223.000.000
» »	1981	»	223.000.000
» »	1982	»	223.000.000
» »	1983	»	223.000.000
» »	1984	»	223.000.000
» »	1985	»	103.000.000
» »	1986	»	25.000.000
» »	1987	»	15.000.000
» »	1988	»	15.000.000

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il provvedimento verrà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge: Interpretazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori (3716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Interpretazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori ».

Il Relatore, onorevole Gerbino, ha facoltà di svolgere la relazione.

GERBINO, *Relatore*. La proposta del collega Radi fa riferimento all'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, meglio conosciuta come secondo Piano Verde.

Essa si riferisce, in particolare, all'ultimo comma di questo articolo, il quale sotto il titolo quarto: « Sviluppo della produzione, adeguamento delle strutture aziendali », fa riferimento ai contributi per la zootecnia.

L'ultimo comma di questo articolo così recita: « Sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicultura nelle acque interne, previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290, e 14 febbraio 1963, n. 163 ».

Che cosa dicono queste due leggi?

La legge 21 marzo 1958, n. 290, riguarda una autorizzazione di spesa straordinaria di lire 100 milioni per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce nelle acque interne. Essa prevede uno stanziamento di cento milioni in ragione di lire 25 milioni annui per la erogazione di contributi a favore di enti, cooperative, associazioni, ecc. nelle spese occorrenti:

a) costruzione, ampliamento e miglioramento di impianti di piscicultura e di incubazione, anche nel settore della piscicultura agricola;

b) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in valli, stagni e altri bacini idonei all'allevamento del pesce;

c) opere di miglioramento della produttività delle acque dolci e salmastre anche mediante ripopolamenti intensivi;

d) acquisto di reti ed attrezzi per la pesca;

e) propaganda per l'incremento della pesca e della piscicultura e per il consumo del pesce.

Questa legge ha avuto applicazione per il quadriennio 1957-1961.

La legge successiva 14 febbraio 1963, n. 163, in effetti proroga per altri quattro anni l'efficacia di quella legge, ripristinando gli stanziamenti relativi, ma nello stesso tempo allarga i settori per i quali i contributi possono essere erogati. Infatti all'articolo 2 aggiunge altre 3 lettere, là dove dice che questi contributi possono essere erogati per acquisto di motori, per costruzioni di impianti, di peschiere, di vivai fissi, per acquisto di automezzi refrigeranti.

Il secondo Piano verde proroga, senza nulla innovare rispetto alle due leggi precedenti, la validità di applicazione di quelle disposizioni sino al 31 dicembre 1970, destinando per questi contributi la somma di lire 200 milioni di cui alla lettera *n*) dell'articolo 44.

L'innovazione contenuta nella proposta Radi propone che queste provvidenze vengano estese, sempre in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o di consorzi, anche alla costruzione di magazzini per la raccolta e la lavorazione dei prodotti ittici, nonché per la realizzazione di impianti frigoriferi.

Nulla quindi si innova nella disciplina, né nel sistema di erogazione, né nell'ammontare massimo dei contributi (50 per cento), ma si autorizza soltanto la utilizzazione di detti contributi a fini non previsti originariamente.

Mi sembra un'integrazione estremamente logica dell'articolo 14 della legge citata e quindi mi permetto di proporre alla Commissione la sollecita approvazione della proposta in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANTONINI. Questa estensione alla costruzione di impianti di lavorazione e trasformazione e conservazione mi sembra quanto mai opportuna. Sono difatti a conoscenza del fatto che, anche nella mia regione, molti pescatori, che pure hanno mercati molto estesi, si trovano in serie difficoltà proprio per la mancanza di adeguate strutture di lavorazione e conservazione del pesce.

Il mio gruppo è pertanto favorevole a questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo ritiene che l'estensione opportunamente prevista in questa proposta di legge consentirà l'intervento statale per la realizzazione di strutture particolarmente idonee al potenziamento della nostra attività ittica. In questo modo, inoltre, sarà anche più facile promuovere la costituzione di cooperative tra pescatori.

Per queste ragioni, e richiamandomi anche a quanto detto dal relatore, il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Trattandosi di proposta di legge costituita dal seguente articolo unico, al quale non risultano presentati emendamenti, il provvedimento sarà direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonché per la realizzazione di impianti frigoriferi ».

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4215).

PRESIDENTE. Il successivo punto dell'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (U.N.C.E.M.) ».

Poiché il relatore Mengozzi mi ha comunicato di non poter giungere in tempo perché trattenuto da impegni in altra Commissione, riferirò io stesso alla Commissione.

Si tratta di un contributo a favore dell'UNCEM, l'Unione che raggruppa gran parte degli enti montani del nostro Paese, e che ha come scopo quello di assistere le popolazioni montane, di contribuire alla elaborazione della nuova legge sulla montagna e di assicurarne la migliore attuazione; il tutto in proficua collaborazione con gli organi di Governo.

Con questo disegno di legge si propone di elargire a questo ente un contributo straordinario che possa servire a far fronte ai compiti sempre crescenti di questo organismo.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINI GIUSEPPE. Premetto subito che noi voteremo a favore di questo disegno di legge, anche se dobbiamo esprimere forti riserve. Ci sembra strano, infatti, che si diano dei contributi ad un ente che, anche se assolve a fini importanti e lodevoli, non è comunque un ente statale. Temiamo inoltre che questo intervento del Governo porti ad accentuare il già esistente rapporto di subordinazione dell'ente all'esecutivo e riteniamo che sarebbe molto più corretto che l'UNCEM assumesse la posizione dell'ANCI, cioè né di subordinazione né di opposizione aprioristica al Governo, ma tutta indirizzata ad affrontare i problemi della montagna esclusivamente sulla base delle effettive esigenze delle popolazioni interessate.

D'altra parte siamo a conoscenza della situazione di crisi finanziaria dell'UNCEM, che deve anche far fronte a gravi problemi umani sorti in questi ultimi tempi, ma riteniamo altresì che se veramente questo ente raggrup-

passe, tramite una giusta politica, la totalità, o quasi, degli enti montani, non avrebbe alcun bisogno di rivolgersi al Governo o al Parlamento per ottenere dei fondi. Oggi infatti, su 3943 comuni montani, appena un terzo fanno parte dell'Unione, e quindi basterebbe che essa riuscisse ad ottenere un altro migliaio di adesioni per divenire finanziariamente autonoma.

Questa crisi di fiducia dei comuni ed enti montani nei confronti dell'UNCEM deriva dal fatto che essa appare come uno strumento di stretta collaborazione ed anzi di subordinazione al Governo, visto che non assume atteggiamenti decisi di fronte alle gravi inadempienze dell'organo esecutivo. A questo proposito cogliamo l'occasione per richiamare ancora una volta il Governo al mantenimento degli impegni assunti e al rispetto delle scadenze fissate.

La legge della montagna è ormai scaduta. Noi sappiamo che essa non ha risolto i problemi di questo settore, e non ha anzi neppure impedito che si aggravassero le condizioni economiche e sociali dei territori montani, sappiamo pertanto che è necessario, come è stato più volte detto, adottare dei provvedimenti organici, inquadrati nell'ambito di una programmazione economica nazionale, ma il Governo, a quanto pare, è orientato a presentare soltanto una legge ponte, che tra l'altro non è neppure stata varata dal Consiglio dei Ministri. Né – il che è più grave – si sa dare la minima indicazione sul pur necessario, urgente provvedimento organico e generale.

Le nostre riserve nei confronti dell'UNCEM sono pertanto più che giustificate: basti pensare alla sua organizzazione interna, tutta tesa alla esaltazione e di propaganda governativa.

L'UNCEM perciò finisce con l'essere lo strumento di una certa parte politica (la democrazia cristiana) e neppure dell'intero Governo.

Il nostro gruppo ha presentato in Parlamento, da qualche anno, una proposta di legge sulla montagna, che andrebbe discussa e che, in ogni caso, sappiamo risponde a certe esigenze delle zone montane. Ebbene di tale iniziative l'UNCEM non ha mai fatto cenno. Ci auguriamo che il contributo che stiamo approvando, che riteniamo debba essere straordinario, possa anche servire a porre la UNCEM nelle condizioni di assolvere a quei fini per i quali è nata.

RINALDI. Sono favorevole all'approvazione del contributo di cui trattasi, indispensabile all'UNCEM per assolvere ai delicati compiti che sono demandati a tale organizzazione.

Mi permetto di segnalare, nella certezza che la presidenza di questa Commissione voglia interessarsene ed andare a fondo dell'argomento, una notizia che mi è pervenuta circa la classificazione delle aree depresse. Sulla carta che delimita dette aree depresse per le zone di centro-nord, i comuni montani sono colorati diversamente (in marrone) da quei comuni che rispondono alle caratteristiche di cui ai quattro parametri dell'articolo 1 della legge sulle aree depresse (in giallo). Non vorrei che i territori montani del centro-nord venissero esclusi dai benefici previsti dalla legge in questione.

GIORGI. Onorevole Presidente, noi abbiamo presentato un ordine del giorno che ci auguriamo voglia accettare.

Il territorio montano rappresenta, nel nostro paese, un terzo del territorio nazionale, con 10 milioni di presenze. Una zona così estesa ed importante non ha più neppure quegli incentivi tradizionali che ha sempre avuto. A chiunque volesse pensare, dopo questa affermazione, al Piano verde ed a contributi per la montagna ad esso relativi, debbo dire che in questi giorni il capo dell'ispettorato agrario dell'Aquila ha comunicato come, in base all'articolo 16 della legge di cui a detto piano, per due anni e per l'intera provincia non aveva avuto che 120 milioni di lire. In ordine all'articolo 17 – miglioramenti fondiari –, per le annate 1966-1967-1968, non aveva avuto che 122 milioni. Per tre anni, dunque, i coltivatori diretti di una zona tanto bisognosa non avranno, come contributi, che 200 milioni di lire.

Per quali ragioni non si è ritenuto di prendere in considerazione la proposta di legge Longo, che avrebbe potuto dare ai comuni in questione un provvedimento organico ? Il consiglio nazionale dell'UNCEM, il 5 aprile 1967, presentò quella bozza di studio, per un provvedimento da approvarsi prima del 30 giugno, che i colleghi conoscono.

Si è poi parlato di una legge ponte, quindi di una mozione presentata dall'onorevole Ghio. La Camera è sul punto di andare in ferie; alla ripresa dei lavori, saremo molto vicini al termine della legislatura. E la montagna di cui tanto si parla continua ad essere priva di provvidenze di qualsiasi tipo.

Occorre provvedere a scelte precise, quelle scelte che la gente della montagna ha il diritto di chiedere.

Di qui le ragioni del nostro ordine del giorno: o il Governo presenterà, alla ripresa dei

lavori, un disegno di legge concernente la materia ed i temi in questione, o la nostra Commissione si impegna a porre in discussione, per tale data, la proposta di legge Longo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MENGOZZI, *Relatore*. Desidero innanzi tutto scusarmi per il ritardo con il quale sono intervenuto ai lavori della Commissione, ritardo dovuto ad altri impegni parlamentari.

Dirò alcune parole, non soltanto per affermare l'opportunità di votare a favore del provvedimento al nostro esame, ma anche per rispondere ad alcuni rilievi che sono stati rivolti all'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani. Io non vivo dall'interno la vita dell'UNCEM, ma da quel che so mi pare che in essa siano rappresentati tutti i gruppi politici. Recentemente, nella commissione tecnica era stato eletto il collega Lusoli, sindaco comunista di Ramiseto, ed altri colleghi di parte socialista. La stessa deliberazione del consiglio nazionale dell'UNCEM, che rivendicava l'approvazione di una legge sulla montagna, è stata presa con il voto favorevole dei consiglieri democristiani e socialisti e con il voto contrario dei consiglieri comunisti e del PSIUP. Trattasi, dunque, di un organismo, nel quale esiste una maggioranza ed una minoranza, una dialettica interna che mi pare risponda a regole democratiche.

Quanto al fatto che nell'UNCEM non sono rappresentati tutti i comuni italiani, pare a me che sia questo un rilievo che non possa essere indirizzato all'organismo in questione. Caso mai, una certa sollecitazione dovrebbe essere indirizzata a quei comuni che, sia pure per ragioni legittime (problemi di natura finanziaria), non hanno ritenuto di aderire all'UNCEM.

Quanto alle obiezioni dell'onorevole Rinaldi non credo sia il caso di preoccuparsi, perché la diversa colorazione di alcune aree depresse su una carta deriva da un preciso dettato della legge (la legge n. 614), che prevede due titoli: il primo che comprende le aree depresse che saranno riconosciute tali con una delimitazione che verrà operata dapprima dal Comitato per il mezzogiorno e per le aree depresse del centro nord, convalidata dal CIPE: zone queste per le quali verranno stabilite delle agevolazioni sia nel settore industriale, che fiscale e turistico, agevolazioni fissate *ad hoc* proprio per queste zone. Il secondo titolo si riferisce specificamente ai comuni montani, per i quali sono previste altre agevolazioni, che sono in parte aggiuntive rispetto alle altre e in parte inferiori, perché ad esempio si parte dal presupposto che i grossi incentivi per la industrializzazione vanno localizzati nelle zone depresse di pianura, visto che in queste molto maggiore è la vocazione per l'industriazione.

Ad ogni modo possiamo auspicare che tutti i benefici destinati alla montagna siano effettivamente erogati.

Ritengo inoltre che noi dovremmo porre rimedio ad una lacuna contenuta nella legge per le aree depresse del centro-nord. Infatti l'articolo 4 di detta legge prevede dei contributi e degli interventi aggiuntivi per l'agricoltura, che sono riservati espressamente alle zone depresse di pianura, mentre prevede anche degli interventi particolari per il settore zootecnico. Credo perciò che noi potremmo, quando verrà approvata la legge della montagna, alla sollecitazione della quale ancora una volta desidero associarmi, aggiungere un articolo che preveda l'estensione dei benefici previsti dall'articolo 4 per le zone depresse di pianura in campo agricolo anche alle zone di montagna riconosciute *ope legis* dal titolo II, facendo salva la possibilità per gli organi esecutivi di stabilire ove effettivamente esistano le condizioni richieste, cioè una reale vocazione agricola.

Desidero infine concludere invitando la Commissione ad approvare questo provvedimento che consentirà all'UNCEM di regolarizzare la propria posizione interna (anche da un punto di vista amministrativo) è di consentirgli quindi di rispondere in modo più adeguato alle esigenze da noi tutti riconosciute valide.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vi è molto poco da aggiungere dopo quanto detto dai vari colleghi intervenuti ed in particolare dal relatore.

Alla osservazione fatta circa la natura dell'UNCEM già ha risposto sufficientemente l'onorevole Mengozzi, ed io vorrei soltanto aggiungere che la iscrizione a questa unione è aperta a tutti i comuni considerati montani in base alla legge 25 luglio 1952, alle amministrazioni provinciali, alle camere di commercio, ai consorzi di bonifica montana e a quelli di prevenzione, alle aziende speciali di consorzi forestali, ai consigli di valle, alle comunità montane, ai parchi nazionali, ai consorzi di bacini imbriferi montani. Si tratta quindi di un organismo apartitico cui possono aderire tutti coloro che si trovino obiettivamente in determinate condizioni. Sono ben note le finalità dell'ente, per altro ampiamen-

te ricordate nella relazione scritta allegata al disegno di legge governativo. Ci auguriamo pertanto che il contributo di 50 milioni possa al più presto raggiungere le casse dell'ente per far fronte alle esigenze più urgenti.

È stato fatto qui un rilievo per il fatto che la legge sulla montagna è già scaduta ed il Governo non ha provveduto alla sua proroga. Desidero ricordare che il Governo ha predisposto un ampio ed approfondito studio, avvalendosi anche della collaborazione di esperti, di tecnici, di rappresentanti del settore scientifico ed anche dell'UNCEM. Lo studio è stato già redatto dal marzo scorso e messo a disposizione di chi doveva provvedere alla stesura del provvedimento legislativo. Il Ministero dell'agricoltura e foreste ha inoltre già redatto il testo del disegno di legge, ma abbiamo avuto il dubbio che un provvedimento così vasto e così completo potesse essere approvato e per questo abbiamo predisposto un provvedimento ponte che, con riferimento a quanto qui richiesto da alcuni colleghi, è già stato diramato per il concerto a tutti i Ministeri interessati. E questo per avere la certezza di poter intervenire subito per alcune esigenze urgenti della montagna, ma ciò non toglie che potremo egualmente affrontare il provvedimento generale. Per altro in via amministrativa abbiamo già dato disposizione di continuare ad istruire le pratiche relative alle opere rientranti nella legge sulla montagna, proprio perché speriamo che non vi sia neppure su questo piano soluzione di continuità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di 50 milioni di lire per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei Comuni ed enti montani.

(*È approvato*).

ART. 2.

All'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di eguale importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giorgi ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione Agricoltura,

rilevato l'aggravamento delle condizioni di vita dei coltivatori diretti e delle popolazioni residenti nelle zone montane;

constatato che la legge 25 luglio 1952, n. 991, è scaduta dal 30 giugno 1967 e il Governo, malgrado gli impegni assunti, non ha ancora presentato il disegno di legge,

impegna il Governo

a presentare urgentemente una legge organica per la montagna che si inquadri in una visione di produzione economica democratica e nazionale ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Posso concordare con i fini che si propone questo ordine del giorno, ma non certo con la lettera di esso.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Radi e Loreti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione Agricoltura,

attese le urgenti esigenze delle popolazioni montane, constatato che la legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive proroghe, è scaduta,

invita il Governo

a presentare al più presto una nuova legge che affronti organicamente e con adeguati mezzi finanziari i problemi della montagna, nel quadro della programmazione economica nazionale ».

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del senatore Spezzano ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria *(Approvata dal Senato)* (1090); e del deputato Buffone ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano *(Urgenza)* (1072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 1090, di iniziativa dei senatori Spezzano, Militerni, De Luca Luca, Barbaro, Gullo,

Berlingieri, Salerni, « Istituzione del Parco nazionale in Calabria », e n. 1072, di iniziativa degli onorevoli Buffone, Nucci, Pucci Ernesto, Bisantis, Bova, Cassiani, Foderaro, Vincelli, Spinella, Reale Giuseppe, « Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano ».

Il relatore, onorevole Della Briotta, non risulta presente. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge e sul disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Proposta di legge:

SALARI ed altri: « Proroga del periodo di preammortamento e di ammortamento dei mutui di cui alla legge 3 dicembre 1957, n. 1178, e proroga dell'esenzione fiscale di cui all'articolo 4 della legge 14 giugno 1934, n. 1091, per il ripristino della efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle nevicate e gelate dell'annata 1955-1956 » (4116);

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione della proposta di legge 4116 rimane assorbita la proposta di legge n. 3896.

Proposta di legge:

RADI: « Interpretazione dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori » (3716):

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 23
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) » (approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4215):

Presenti e votanti 23
Maggioranza 12
Voti favorevoli 22
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Giuseppe, Antonini, Armani, Beccastrini, Bo, Azzaro, Zucalli, Giorgi, Della Briotta, Ferraris Giuseppe, Gerbino, Imperiale, Nucci, Loreti, Marras, Mengozzi, Ghio, Radi, Rinaldi, Sedati, Sponziello, Stella, Truzzi.

Sono in congedo:

Cattani, Pala e Scarascia Mugnozza.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO